

Crediti d'imposta e agevolazioni per le imprese

Legge di Bilancio 2025

- 01** Detrazione per spese edilizie e superbonus
- 02** Bonus Transizione 5.0
- 03** Bonus Investimenti 4.0
- 04** Credito di imposta per la quotazione delle PMI
- 05** Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito di Imposta per investimenti in attività di R&D
- 06** Nuova Sabatini
- 07** Credito di imposta ZES unica
- 08** Proroga credito d'imposta per il restauro di immobili di interesse storico e artistico
- 09** Tax credit cinema



01 *Detrazione per spese edilizie e Superbonus*

► art. 1,
commi da 54
a 56 e da 107
a 111

Bonus Ristrutturazione, Ecobonus e Sismabonus

In riferimento alle detrazioni IRPEF per gli interventi di recupero edilizio previsti dall'art. 16-*bis* del TUIR, la Legge di Bilancio 2025 ha previsto l'entrata in vigore anticipata dell'aliquota ridotta pari al 30% per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025 fino a un tetto massimo di spesa pari a 48.000 euro. Tuttavia, è stato parallelamente inserito un **regime transitorio** per il triennio 2025-2027 che prevede un massimale di spesa elevato a 96.000 euro e aliquote specifiche a seconda che l'unità sia o meno adibita ad **abitazione principale**. In particolare, per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l'unità ad abitazione principale si applica l'aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2025 e quella del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, mentre per le unità **diverse da quella principale**, si applica l'aliquota del 36% per le spese sostenute nel 2025 e quella ordinaria del 30% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Per il triennio 2025-2027, anche le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 14 e 16 del DL 63/2013 (cc.dd. *Ecobonus e Sismabonus*) **si allineano** alle modifiche introdotte per gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16-*bis* TUIR, prevedendo, anche in questo caso, l'aliquota del 50% per il 2025 e del 36% per i due anni successivi nel caso di interventi sull'abitazione principale e l'aliquota del 36% per il 2025 e del 30% per il biennio successivo per gli interventi su abitazioni diverse da quella principale, sempre con massimale di spesa pari a 96.000 euro.

A partire dal 1° gennaio 2025, non sono più ammesse in detrazione le spese sostenute per la sostituzione delle caldaie alimentate a combustibili fossili.

Superbonus

Per quanto riguarda la possibilità di beneficiare del *Superbonus* (art. 119 del DL 34/2020) – che già prevedeva l'aliquota del 65% per le spese sostenute nel 2025 – la Legge di Bilancio ha introdotto **ulteriori requisiti**.

In particolare viene previsto che alla data del 15 ottobre 2024:

- Sia già stata presentata la CILAS
- Nel caso di condomini, oltre alla CILAS, sia stata adottata la delibera assembleare per l'approvazione dei lavori
- Sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, in caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici

Per i residuali casi in cui era già prevista l'aliquota pari al 110% anche per il 2025 – disciplina speciale per territori coinvolti in eventi sismici (comma 8-*ter*) e disciplina speciale ONLUS, ODV, APS (comma 10-*bis*) – gli ulteriori requisiti non sono rilevanti.

La Legge di Bilancio ha concesso, inoltre, la **possibilità di “spalmare” in 10 quote annuali** (anziché in 4) la detrazione maturata con riferimento alle spese sostenute nel 2023. Tale opzione è **irrevocabile** e deve essere esercitata tramite **dichiarazione integrativa** di quella già trasmessa per il periodo d'imposta 2023. La dichiarazione integrativa può essere presentata in deroga all'art. 2, comma 8, del DPR 322/98, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2024. Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, inoltre, l'eccedenza potrà essere versata entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024 **senza applicazione di sanzioni e interessi**.

Bonus Mobili

La misura viene prorogata anche per il 2025, con un'aliquota del 50% e un limite di spesa pari a 5.000 euro.

02 *Bonus Transizione 5.0*

▶ art. 1,
commi da 427
a 429

Il **Bonus Transizione 5.0** è un'agevolazione destinata alle imprese italiane che investono in **innovazione tecnologica** e **sostenibilità energetica**, introdotta dal PNRR nel 2021.

Il bonus prevede crediti d'imposta e contributi diretti per le imprese che investono in tecnologie digitali e soluzioni ecologiche. Gli incentivi fiscali possono coprire una parte significativa delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi tecnologici (software, hardware e strumenti di automazione) e per la realizzazione di progetti di sostenibilità (impianti per la produzione di energia rinnovabile, efficientamento energetico...).

Le **modifiche** principali introdotte dalla Legge di Bilancio, oltre all'estensione del beneficio al biennio 2024-2025, sono le seguenti:

Semplificazione nel calcolo dei consumi energetici

Aliquota unica per investimenti fino a 10 milioni di euro

Maggiorazione degli incentivi per impianti fotovoltaici europei

Cumulo con il credito d'imposta per investimenti nella ZES e nelle ZLS

Semplificazione nel calcolo dei consumi energetici

Le nuove disposizioni valorizzano il ruolo delle **Energy Service Company (ESCO)** e introducono una **procedura semplificata** per riconoscere i benefici derivanti dalla sostituzione di beni obsoleti.

Per i beni ammortizzati da almeno 24 mesi, viene presunto automaticamente il raggiungimento del risparmio energetico minimo richiesto per accedere al credito di imposta.

Le società di servizi energetici certificate possono accedere agli incentivi basandosi su **contratti EPC** (Energy Performance Contract) che specificano i livelli di risparmio previsti. Anche le società di locazione operativa possono far valere i risparmi energetici ottenuti dai locatari come criterio per accedere al credito d'imposta.



Aliquota unica per investimenti fino a 10 milioni di euro

È stata introdotta un'aliquota unica per l'agevolazione sugli investimenti fino a questa soglia (pari al **35%**, che scende al 5% tra 10 e 50 milioni per annualità e impresa beneficiaria), riducendo quindi gli **scaglioni da tre a due**, per cui le aliquote maggiorate passano al 40/10% (anziché 40/20/10%) oppure al 45/15% (anziché 5/25/15%) a seconda del risparmio energetico conseguito.

Ad esempio, un'azienda che investe 14 milioni di euro ottenendo una riduzione dei consumi del 4% potrà beneficiare di un credito d'imposta pari a circa 3,7 milioni di euro, contro i 2,2 milioni previsti dalle vecchie regole

Con la Legge di Bilancio 2025, sono state introdotte alcune modifiche al comma 8 del citato art. 38 del DL 19/2024 con conseguente rimodulazione delle percentuali di incremento del credito di imposta per ciascuna quota di investimento nel caso lo stesso afferisca a fattispecie di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva che soddisfano particolari condizioni:

Misura del credito d'imposta 5.0 post Legge di Bilancio 2025		
% riduzione consumi energetici	Quote d'investimento fino a 10 milioni di euro	Quote d'investimento oltre 10 e fino a 50 milioni di euro
Struttura produttiva: 3-6% Processo: 5-10%	35%	5%
Struttura produttiva: 6-10% Processo: 10-15%	40%	10%
Struttura produttiva: oltre 10% Processo: oltre 15%	45%	15%

Questa riorganizzazione ha lo scopo di **favorire le piccole e medie imprese**, pur continuando a incentivare anche gli investimenti di maggior valore.

Inoltre, sono previste **aliquote maggiorate per alcuni settori**, tra cui: tecnologie verdi (es. impianti per l'energia rinnovabile, efficientamento energetico); automazione industriale e Intelligenza Artificiale. Per gli investimenti in questi settori, è prevista una detrazione aggiuntiva del 5/10%, che permette di aumentare significativamente il beneficio fiscale.



Maggiorazione degli incentivi per impianti fotovoltaici europei

Gli incentivi per i pannelli fotovoltaici prodotti in Europa sono stati aumentati, con l'obiettivo di eliminare il divario di costo rispetto ai moduli realizzati fuori dal continente, promuovendo così la produzione europea.

Per gli impianti fotovoltaici, la nuova normativa premia l'utilizzo di **tecnologie** altamente efficienti **prodotte nell'Unione Europea**. La base di calcolo del credito d'imposta può essere maggiorata fino al 150% del costo sostenuto: moduli con efficienza certificata superiore al 21,5% vedono un incremento della base dal 120% al 130%.

Questo incentivo mira a promuovere l'autoproduzione di energia sostenibile e ridurre la dipendenza dalle fonti tradizionali.

Cumulo con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Sud e nelle ZLS

Il cumulo con questi crediti e con altre agevolazioni nazionali ed europee permette di ampliare le opportunità per le imprese. Rimane valido il principio del **divieto di doppio finanziamento**: gli incentivi cumulati non possono superare il costo complessivo dell'investimento.

Questa apertura alla cumulabilità offre alle imprese un'opportunità unica per massimizzare i vantaggi economici e finanziare progetti strategici. Resta fermo, invece, quanto previsto in tema di **non cumulabilità**, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti 4.0.

Per i progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino al 1° gennaio 2025, la fruizione del credito d'imposta con le nuove aliquote per gli investimenti che conseguono un risparmio energetico superiore a quello minimo richiesto per l'accesso al credito di imposta è subordinata all'invio di un'apposita comunicazione del **GSE**.

Le imprese interessate a beneficiare del Bonus Transizione 5.0 devono presentare una **domanda online** tramite la piattaforma apposita, fornendo la documentazione relativa agli investimenti effettuati.



03 Bonus Investimenti 4.0

► art. 1,
commi da 445
a 448

Le principali novità in materia di investimenti in beni strumentali immateriali e materiali 4.0, ai sensi dell'art. 1, commi 1051-1063 della L. 178/20, sono le seguenti:

Eliminazione del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0

L'art. 1 comma 445 lett. c) della Legge di Bilancio 2025 prevede l'abrogazione del comma 1058-ter della Legge 178/2020, relativo al credito d'imposta per investimenti in **beni immateriali 4.0**, eliminando tale agevolazione per il 2025 e anticipandone il termine al 31 dicembre 2024. Tuttavia, per coloro che hanno prenotato l'investimento entro il 31 dicembre 2024, versando un acconto del 20% e ricevendo l'accettazione dell'ordine da parte del venditore, potranno completare l'investimento in beni immateriali entro il 30 giugno 2025, al fine di fruire del credito d'imposta in misura pari al 15%.

Gli investimenti in beni immateriali 4.0 rientrerebbero inoltre tra quelli rilevanti per l'applicazione dell'IRES premiale, in presenza delle altre condizioni richieste.

Introduzione di un tetto massimo di spesa

L'art. 1 commi 446-448 della Legge di Bilancio 2025 introduce, anche al fine di incentivare l'effettuazione degli investimenti di cui al Piano di Transizione 5.0, un tetto massimo di spesa per il credito d'imposta ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 relativo agli investimenti in **beni materiali 4.0** effettuati nel 2025, con conseguente obbligo di presentazione al MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) di specifiche comunicazioni per la relativa fruizione.

Nessuna modifica viene invece prevista in relazione alla misura del credito d'imposta, che resta quindi invariata (20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni, 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni, 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni).

Viene previsto che il credito d'imposta di cui all'art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 (riferito alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A alla L. 232/2016) sia riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, **nel limite di spesa complessivo di 2.200 milioni di euro**. Tale limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della Legge di Bilancio 2025 ((GU Serie Generale n.305 del **31/12/2024** - Suppl. Ordinario n. 43) il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'impresa dovrà **trasmettere telematicamente** al MIMIT una comunicazione concernente l'**ammontare delle spese sostenute** e il relativo **credito d'imposta maturato** sulla base del modello di cui al DM 24 aprile 2024, adottato in attuazione dell'art. 6 del DL 39/2024 (che ha introdotto gli obblighi di comunicazione per la fruizione dei crediti d'imposta 4.0). Con apposito decreto direttoriale del MIMIT saranno apportate le necessarie modifiche a tale decreto, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle nuove comunicazioni.

Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il MIMIT trasmetterà all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile, in compensazione mediante modello F24, **secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni**.

Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti il MIMIT ne darà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione. In altri termini, **in caso di raggiungimento del limite di risorse disponibili non sarà più possibile utilizzare il credito d'imposta**.

04 *Credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese*

▶ art. 1,
comma 449

Il credito d'imposta per la quotazione delle PMI (come definite dalla raccomandazione UE 2003/361/CE) disciplinato dai commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della **Legge di Bilancio 2018** (L. n. 205/2017) è stato introdotto per agevolare le PMI che scelgono di **quotarsi** su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione nell'UE o nello Spazio Economico Europeo, incentivando così il loro accesso ai mercati finanziari.

Il credito è riconosciuto alle PMI, fino ad un **massimo di 500.000 euro**, in misura pari al **50%** dei **costi complessivamente sostenuti** per le attività di consulenza finalizzate alla quotazione.

Il comma 449 dell'art. 1 della Legge di Bilancio **proroga** il credito di imposta in esame al **31 dicembre 2027** e contestualmente aggiorna i limiti di spesa.

Non sono state apportate **modifiche** per quanto riguarda le **modalità di accesso** al credito e di **fruizione** dello stesso, restando valide le indicazioni del D.M 23.4.2018. Per accedere al credito d'imposta è necessario presentare, nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo, un'apposita **istanza in modalità telematica** all'indirizzo di posta elettronica certificata dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it la quale dovrà essere accompagnata dalla documentazione che attesti le spese sostenute. Nei 30 giorni successivi alla scadenza per l'invio delle istanze (fissata al 30 aprile 2025 per le quotazioni del 2024), la Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero esamina i requisiti e la documentazione prevista e sulla base delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo dei crediti richiesti, determina la percentuale massima del credito d'imposta. Successivamente, comunica alle PMI l'esito della richiesta, specificando il riconoscimento o il diniego dell'agevolazione e, in caso positivo, l'importo spettante, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24.

Il credito d'imposta non rileva né ai fini IRES, né ai fini IRAP.

05 *Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo*

► art. 1,
commi da 458
a 460

La Legge di Bilancio 2025 prevede, all'art.1, commi 458-460, l'introduzione di **un contributo in conto capitale per gli investimenti**, destinato ai soggetti che hanno beneficiato erroneamente del credito d'imposta per ricerca e sviluppo. Più precisamente, è stata prevista l'erogazione di un fondo per 60 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per il 2028. L'autorizzazione opera come limite massimo di spesa.

Soggetti interessati: tutti coloro che hanno fruito del credito d'imposta ricerca e sviluppo (art. 3 del D.L. n. 145/2013) e che hanno aderito alla procedura di riversamento dell'importo entro il **31 ottobre 2024**.

Presupposto per l'ottenimento del contributo

- l'aver percepito il **credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo** (art. 3 del D.L. n. 145 del 2013), senza averne in tutto o in parte titolo. Si ricorda che la disposizione prevedeva che, per il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019, le imprese che investivano in ricerca e sviluppo potessero usufruire di un credito d'imposta del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti dei tre anni precedenti. In alcuni casi specifici, la percentuale poteva arrivare al 50%.
- l'aver aderito alla **procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta** (art.5, commi da 7 e 12, del D.L. n. 146 del 2021). La norma prevede che i soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, hanno utilizzato indebitamente il credito d'imposta per ricerca e sviluppo possano restituire l'importo senza sanzioni e interessi, a condizione che rispettino determinate condizioni e termini specifici.

Modalità di erogazione del contributo

Le percentuali e la rateizzazione dello stesso sono stabilite, con decreto emanato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto, relativo ai crediti d'imposta del periodo 2015-2019, verrà pubblicato il **2 marzo 2025**.

Ambito di applicazione della procedura di riversamento spontaneo dei crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

La procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145 del 2013 è stata prevista dall'articolo 5, commi da 7 e 12, del D.L. n. 146 del 2021. Con provvedimento del 1° giugno 2022 del direttore dell'Agenzia delle entrate, è stato definito il relativo **ambito di applicazione**. In particolare, l'art. 1 del provvedimento stabilisce che la procedura è destinata **ai soggetti che intendono restituire il credito d'imposta maturato** tra il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021 (entrata in vigore del decreto), e che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:

- hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta
- hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
- hanno commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità
- hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento

Quando non può essere utilizzata la procedura di riversamento

Per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021 (di entrata in vigore del decreto).

Esclusione della regolazione

Nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:

- di condotte fraudolente
- di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate
- di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti
- della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta

Trattamento contabile e fiscale del contributo

Le imprese devono monitorare l'emanazione del decreto attuativo per registrare il contributo nella voce **A5 del conto economico 2025**, anno in cui si avrà certezza della spettanza. Il contributo non dovrebbe essere tassabile ai fini Ires e Irap, poiché correlato al riversamento già contabilizzato nel 2024 (voce B14) e non deducibile, dato che il credito d'imposta originario non era tassabile. Se il contributo fosse noto al momento dell'approvazione del bilancio 2024, sarebbe opportuno includerlo in nota integrativa con l'indicazione del credito riversato e del contributo in conto capitale.



06 Nuova Sabatini

► art. 1,
comma 461

Uno degli importanti interventi previsti dalla Legge di Bilancio 2025 riguarda il rifinanziamento della “**Nuova Sabatini**” ex. Art. 2 del DL 69/2019. Lo scopo è quello di garantire **continuità alle misure di sostegno** concesse alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati e contributi per investimenti di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

Lo stanziamento autorizzato è di:

400

milioni di euro
per l'anno 2025

100

milioni di euro
per l'anno 2026

400

milioni di euro per
ciascuno degli anni
dal 2027 al 2029

Soggetti interessati: le **PMI** (di tutti i settori, ad eccezione delle attività finanziarie assicurative), che alla data di presentazione della domanda sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese. Sono previste delle restrizioni dei soggetti interessati con riferimento la Nuova Sabatini- ricapitalizzazione).

Oggetto e misura dell'erogazione

La Nuova Sabatini prevede la concessione di un **finanziamento, bancario o in leasing finanziario**, erogato di banche e intermediari finanziari e deve essere (elenco disponibile sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy):

- interamente destinato alla **realizzazione degli investimenti ritenuti ammissibili**
- di importo compreso tra i **20.000 euro e i 4 milioni di euro per impresa beneficiaria**, anche frazionato in più acquisti. Per verificare il rispetto del limite di 4 milioni di euro, si considera l'importo complessivo dei finanziamenti già approvati per le agevolazioni, riferiti all'impresa beneficiaria. Tale importo include i finanziamenti la cui durata, come indicato dal soggetto finanziatore al momento della stipula dei contratti, non sia ancora scaduta
- durata massima dei finanziamenti **non deve superare i 5 anni**, inclusi eventuali periodi di preammortamento o prelocazione, che non possono eccedere i 12 mesi. Tale durata decorre dalla data di stipula del contratto di finanziamento o, in caso di leasing finanziario, dalla data di consegna del bene o dalla data di collaudo, se successiva. Se il leasing finanziario riguarda più beni, la durata massima parte dalla data di consegna dell'ultimo bene o, se successiva, dalla data di collaudo.



Calcolo del contributo

Il metodo di calcolo è del tutto convenzionale basato su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo differente per tipologia di investimenti nello specifico:

- **2,75% investimenti strumentali ordinari:** acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del c.c., destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale
- **3,575% per investimenti 4.0:** acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloudcomputing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, elencati rispettivamente, negli allegati 6/A e 6/B della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e s.s.mm.ii
- **3,575% per investimenti green:** acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Con riferimento alla richiesta del contributo "**Nuova Sabatini- ricapitalizzazione**" (art. 21, commi 1-5, D.L. n. 34/2019), si ricorda che è stata resa operativa **nell'anno 2024** e riguarda prettamente i contributi statali in conto impianti già disciplinati per la Nuova Sabatini, riconosciuti anche in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento. Per poter beneficiare di tale agevolazione è necessario che gli investimenti in beni strumentali siano collegati all'aumento del capitale sociale. Le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo in conto impianti, sono stabilite nella **circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115**. L'ammontare del contributo è pari al valore degli interessi calcolati sul finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso di interesse pari a:

- 5% per le micro e piccole imprese
- 3,575% per le medie imprese.

Modalità di accesso per l'agevolazione

È necessario presentare la **domanda** che deve essere compilata, mediante la procedura telematica disponibile nella sezione "Compilazione domanda di agevolazione" della piattaforma informatica dedicata alla misura (<https://benistrumentali.dgiai.gov.it>).

Successivamente alla compilazione della domanda verrà reso disponibile il Codice Unico di Progetto – CUP associato all'istanza da riportare nelle fatture elettroniche (sia di acconto che di saldo) riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni.

In seguito all'apposizione della firma digitale, si dovrà quindi procedere all'invio della domanda, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all'iniziativa.

07 Credito di imposta ZES unica 2025

► art. 1,
commi da 485
a 491

Il credito d'imposta ZES UNICA incentiva l'**innovazione**, la **digitalizzazione**, la **sostenibilità** e lo **sviluppo** di infrastrutture. È concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dai Regolamenti UE ed è **cumulabile** con aiuti de *minimis* e con altri aiuti di Stato nel rispetto di determinate condizioni.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita **certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Novità

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto diverse novità circa il credito ZES, tra le quali:

- **Proroga dei termini:** il credito d'imposta è stato esteso fino al 31 dicembre 2025, garantendo continuità alle iniziative di sviluppo territoriale.
- **Ampliamento delle spese agevolabili:** sono stati inclusi alcuni costi relativi alla digitalizzazione e alla transizione ecologica, a condizione che siano parte integrante di progetti di investimento produttivo.
- **Maggiore integrazione con il PNRR:** i benefici fiscali per le ZES sono ora più strettamente connessi agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, favorendo sinergie tra incentivi.
- I **beneficiari** del credito d'imposta sono le imprese di qualsiasi dimensione che siano già operative o si insedino nelle ZES; svolgano attività produttive compatibili con le finalità di sviluppo economico delle zone individuate; siano in regola con gli obblighi contributivi e fiscali.
- Il **limite massimo** del credito d'imposta è fissato a 100 milioni di euro per ciascun progetto d'investimento. Per essere ammissibili, le spese devono essere correlate a beni strumentali nuovi ed utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività economiche della ZES
- Il credito è fruibile esclusivamente in **compensazione** tramite modello F24, utilizzando il codice tributo specifico indicato dall'Agenzia delle Entrate. Le imprese interessate devono presentare un'istanza telematica tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate, indicando il progetto d'investimento; i beni oggetto del beneficio; la localizzazione degli interventi.
- Le imprese beneficiarie sono tenute a conservare la documentazione attestante le spese sostenute e la correlazione con le attività produttive nelle ZES.
- In merito alla cumulabilità con altre agevolazioni, si evidenzia che la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto la possibilità di **cumulo anche con il credito transizione 5.0** (art. 1 comma 427 della L. 207/2024, che ha modificato l'art. 38 comma 18 del DL 19/2024).
- L'art. 1 commi 544-546 della Legge di Bilancio ha previsto la proroga al 2025 (per gli investimenti dal 1° gennaio al 15 novembre 2025) anche per l'agevolazione relativa gli investimenti nella ZES specifica per il **settore agricolo** ex art. 16-bis del DL 124/2023.

Per evitare abusi e garantire l'efficacia dell'incentivo, le imprese devono rispettare specifici obblighi:

- mantenere i beni agevolati all'interno della ZES per almeno cinque anni (tre anni per le PMI)
- non alienare o dismettere i beni agevolati prima del termine previsto
- presentare una relazione tecnica annuale sull'utilizzo dei beni e sugli effetti economici generati.
- i controlli dell'Agenzia delle Entrate possono includere verifiche documentali e ispezioni dirette presso le strutture produttive, per accertare la corretta fruizione del beneficio.



08 *Proroga credito d'imposta per il restauro di immobili di interesse storico e artistico*

▶ art. 1,
comma 593

Il comma 593 dell'art.1 della Legge di Bilancio 2025 modifica l'articolo 65-bis del D.L n. 73 del 2021, il quale regola il **Fondo** per il **restauro** e per altri interventi conservativi sugli **immobili** di interesse **storico** e **artistico**.

Il **credito d'imposta**, già previsto per le **spese di restauro** sostenute nel 2021 e 2022 su immobili di interesse storico ed artistico, viene esteso anche per le spese degli anni **2025**, **2026** e **2027**. Alle **persone fisiche** che detengono a qualsiasi titolo gli immobili in esame spetta un **credito d'imposta**, pari al **50% delle spese** sostenute per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, purché gli immobili non siano utilizzati nell'esercizio d'impresa, con un **limite massimo di 200.000 euro** per ciascun anno dal 2025 in poi (rispetto ai 100.000 euro per le spese 2021-2022). La **possibilità di cedere** il credito d'imposta, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari prevista dal comma 5 del 65-bis del D.L n. 73, viene **abrogata**.

I **criteri** e le **modalità d'accesso** al credito sono regolati dal DM 6 ottobre 2021 n. 346.complexivamente sostenuti per le attività di consulenza finalizzate alla quotazione.

Restano immutate le disposizioni del comma 4 dell'articolo 65-bis del D.L n. 73 del 2021, per cui è stabilito che il credito d'imposta previsto dal comma 3 è **utilizzabile in compensazione nella dichiarazione dei redditi**, a partire dal momento del riconoscimento. Tuttavia, lo stesso **non è cumulabile** con altri contributi pubblici o finanziamenti, né con la detrazione prevista per le spese di manutenzione, protezione o restauro delle proprietà vincolate, come stabilito dal testo unico delle imposte sui redditi.

Infine, viene introdotto il comma 6-bis, il quale stabilisce che gli immobili restaurati con il concorso del Fondo devono essere resi accessibili al pubblico, in conformità con l'articolo 38 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

09 *Tax credit cinema*

▶ art. 1,
comma 869

Il comma 869 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025 introduce significative modifiche alla disciplina del **tax credit per il settore cinematografico e audiovisivo**, intervenendo su vari aspetti della normativa vigente per adeguarla agli obiettivi definiti nel Piano strutturale di Bilancio 2025-2029.

Le modifiche mirano a ottimizzare l'allocazione delle risorse, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, per rafforzare il monitoraggio e la valutazione delle politiche di settore, e a introdurre maggiore flessibilità nell'accesso e nella gestione degli incentivi fiscali e dei contributi pubblici. Questi interventi hanno l'obiettivo di promuovere la crescita sostenibile e la competitività dell'industria cinematografica e audiovisiva nazionale.

In particolare, sono state apportate delle modifiche agli articoli 12,13,15,21,26,29 e 32 della L. 220/2016 già più volte variata nel corso degli anni

Le modifiche più significative

- nell'articolo 13 che disciplina il **Fondo** per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, è previsto che la **quota** massima del Fondo destinabile ai **contributi selettivi** e alla promozione cinematografica passa dal 15% al **30%**, mantenendo il minimo al 10%. Eventuali risorse inutilizzate, potranno essere destinate al rifinanziamento del Fondo tramite decreto interministeriale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica
- nell'articolo 15, **riguardante il credito d'imposta** per le **imprese di produzione cinematografica e audiovisiva** viene stabilito che **l'aliquota** per le opere cinematografiche e audiovisive non sarà più "ordinariamente" del 40%, ma prevista nella misura "**massima del 40%**", ampliando di fatto la discrezionalità del decreto attuativo nella determinazione precisa della stessa. Questo approccio consente di modulare l'intensità dell'agevolazione in base a criteri come dimensioni aziendali, natura dei costi eleggibili e caratteristiche delle opere, con particolare attenzione a coproduzioni internazionali e distribuzioni televisive nazionali
- nell'articolo 21, che regola le disposizioni comuni ai crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo viene ora previsto che il **credito d'imposta** massimo per **compensi a registi, sceneggiatori, attori** e altre figure professionali, prima stabilito nell'importo massimo previsto dall'articolo 23-ter del D.L n. 201/2011, sia ora definito prendendo a riferimento il citato articolo 23 e avendo riguardo anche alla natura e alla tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie. Viene altresì specificato che il tetto del credito d'imposta per le spese in argomento è limitato ai soli crediti d'imposta per le **imprese di produzione** (articolo 15), **escludendolo** per quelli disciplinati dagli **articoli da 16 a 20**. Di conseguenza, per queste ultime categorie, il riferimento al tetto retributivo previsto dal D.L n. 201/2011 non sarà più rilevante, **ampliando** così la **flessibilità** delle agevolazioni per altri segmenti del settore
- nell'articolo 26, che disciplina i contributi selettivi a sostegno della scrittura, sviluppo, produzione e distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive viene abrogato il comma 3, che prevedeva **contributi per imprese cinematografiche e start-up**, con particolare attenzione a piccole sale nei comuni sotto i 15.000 abitanti. Si introduce poi una nuova disposizione al comma 4, in forza del quale lo Stato, secondo criteri, meccanismi e modalità fissate con decreto ministeriale potrà acquisire una quota dei proventi dell'opera spettanti al beneficiario in proporzione al contributo ricevuto e solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera. Tali proventi saranno riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo
- nell'articolo 29 che regola il **Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo**, inizialmente concepito come misura straordinaria con una dotazione di 10 milioni di euro annui tra il 2017 e il 2019, è ora **rifinanziato** con un budget fino a 3 milioni di euro annui a partire dal 2025, acquisendo così carattere **permanente**. Di conseguenza, viene eliminata la qualifica di "straordinario" dal titolo dell'articolo. La gestione passa interamente al Ministro della cultura, che definirà requisiti, limiti e modalità di utilizzo dei materiali digitalizzati, semplificando l'iter normativo.

Leggi anche

[Novità fiscali sul reddito d'impresa](#)

[Novità su IVA e imposte indirette](#)

[Persone fisiche](#)

Stefania Zanotti - Partner
stefania.zanotti@it.andersen.com

Sabrina Caporale - Partner
sabrina.caporale@it.andersen.com

Key Contact

ANDERSEN®